



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Allegati: 2.
Annessi: //.

00187 Roma,

OGGETTO: Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”

^^ ^^ ^^

Seguito:

- a. f. prot. M_D SSMD REG 2021 0226667 in data 07 dicembre 2021 (non a tutti);
- b. f. prot. M_D SSMD REG 2021 0224489 in data 03 dicembre 2021;
- c. f. prot. M_D SSMD REG 2021 0218790 in data 26 novembre 2021.

^^ ^^ ^^

1. Con Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*” l’obbligo vaccinale - già previsto per il personale militare esercente professioni sanitarie e di interesse sanitario - è stato esteso nei confronti di tutto il personale del comparto Difesa a partire dal prossimo 15 dicembre.
2. Al fine di dare attuazione alla norma è stato redatto il documento in allegato “B” che fornisce le discendenti indicazioni operative, utili per verificare l’avvenuto adempimento all’obbligo in parola e i correlati, eventuali, riflessi sullo stato giuridico di coloro che si trovino in violazione delle prescrizioni. In tale quadro, si precisa che:
 - a. rimangono valide tutte le raccomandazioni e le prescrizioni già formulate con la direttiva cui si fa seguito “c.”, relativamente alla verifica della certificazione verde *COVID-19*;
 - b. è in via di definizione la possibilità di avvalersi della banca dati dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) per l’esecuzione dell’accertamento nei riguardi di tutto il personale, anche quello a vario titolo assente. Le relative istruzioni tecniche saranno diramate non appena completato l’iter di accreditamento dei soggetti verificatori e dei relativi lavoratori i cui elenchi sono stati richiesti con lettera cui si fa seguito “a.”.
3. Sia assicurata la più ampia e capillare diffusione del prefato documento affinché tutta la catena gerarchica dipendente sia informata dei nuovi obblighi e facoltà normativamente prescritte per i datori di lavoro, che restano giuridicamente responsabili del corretto adempimento delle prescrizioni di legge in relazione alle singole specificità lavorative.

d’ordine

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
Gen. C.A. Carmine MASIELLO

(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005)

ELENCO INDIRIZZI

A	STATO MAGGIORE ESERCITO	<u>SEDE</u>
	STATO MAGGIORE MARINA	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE AERONAUTICA	<u>ROMA</u>
	COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA	<u>ROMA</u>
	COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	<u>ROMA</u>
	COMANDO GENERALE CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	
	GUARDIA COSTIERA	<u>ROMA</u>
	COMANDO DELLE OPERAZIONI SPAZIALI	<u>ROMA</u>
	ISPETTORATO GENERALE DI SANITA' MILITARE	<u>ROMA</u>
	CENTRO INNOVAZIONE DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
	NATO DEFENCE COLLEGE	<u>ROMA</u>
	QUARTIER GENERALE ITALIANO C/O JFC HQ	<u>NAPOLI</u>
	COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE SPECIALI	<u>ROMA</u>
	CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	<u>ROMA</u>
	RAPPRESENTANZA ITALIANA PRESSO NSPO	<u>ROMA</u>
	CENTRO PER LA FORMAZIONE	
	LOGISTICA INTERFORZE (a cura di CASD)	<u>ROMA</u>
	COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE	<u>ROMA</u>
	DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE DIFESA	<u>ROMA</u>
	CENTRO INTERFORZE DI GESTIONE E CONTROLLO	
	SICRAL	<u>BRACCIANO (RM)</u>
	CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	<u>ROMA</u>
	REGGIMENTO DI MANOVRA INTERFORZE	<u>ROMA</u>
	NATIONAL SUPPORT ELEMENT	<u>LUNGHEZZANO (VR)</u>
	CENTRO INTERFORZE TELERILEVAMENTO	
	SATELLITARE	<u>PRATICA DI MARE (RM)</u>
	UFFICIO DEL SENITOFF PRESSO US SETAF AFRICA	<u>VICENZA</u>
	SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE	<u>GUIDONIA (RM)</u>
	SCUOLA DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLE F. A.	<u>CHIAVARI (GE)</u>
	SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA N.B.C.	<u>RIETI</u>

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA	
Ufficio di gabinetto	<u>ROMA</u>
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	<u>ROMA</u>
DATORI DI LAVORO NEI TEATRI OPERATIVI (a cura del COVI)	
DATORI DI LAVORO PRESSO RAPPRESENTANZE MILITARI (a cura dello SMD I Reparto)	
UFFICI MILITARI PRESSO LE AMBASCIATE D'ITALIA ALL'ESTERO (a cura dello SMD II Reparto)	

e, per diramazione interna

Raggruppamento autonomo della Difesa	<u>SEDE</u>
Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa	<u>SEDE</u>
Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa	<u>SEDE</u>
I Reparto – Personale	<u>SEDE</u>
II Reparto – Informazioni e Sicurezza	<u>ROMA</u>
VI Reparto – Sistemi C4I e Trasformazione	<u>ROMA</u>
Ufficio Prevenzione, Vigilanza Antinfortunistica e Tutela Ambientale	<u>SEDE</u>
Circolo Ufficiali delle Forze Armate	<u>ROMA</u>

Adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172¹, che ha modificato il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44², convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 ed il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52³ convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87⁴.
2. Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 “*Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.*” (articoli 3 e 9 co.1).
3. D.P.C.M. 17 giugno 2021, Disposizioni attuative dell’articolo 9, co. 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”.
4. Circolare del Ministero della Salute n. 53312 in data 22 novembre 2021 “*Aggiornamento indicazioni su intervallo temporale tra la somministrazione della dose “booster” (di richiamo) e il completamento del ciclo primario nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19*”.
5. Circolare del Ministero della Salute n. 53886 in data 25 novembre 2021 “*Estensione della platea vaccinale destinataria della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19*”.
6. Direttive dello Stato Maggiore della Difesa trasmesse con lettera n.:
 - a. 0218790, in data 26 novembre 2021, ad oggetto “*Adempimenti discendenti dalla conversione con legge 19 novembre 2021, n. 165, del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127. Aggiornamento alla direttiva sugli adempimenti e le indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della “Certificazione verde”*”;
 - b. 0224489, in data 03 dicembre 2021, recante “*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di tipo “rafforzato” per l’accesso alle strutture ricettive e sportive dell’A.D*”.

^^^^^^^^^^^^^^

1. SCOPO

Con il decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, le cui disposizioni sono diventate efficaci dal 6 dicembre 2021⁵, il Governo italiano ha emanato ulteriori misure finalizzate a contenere la pandemia da Covid-19 estendendo, a decorrere dal successivo 15 dicembre, l’obbligo vaccinale anche al personale del comparto della Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico. La disposizione,

¹ “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”.

² Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

³ “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”.

⁴ Così come modificato dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha esteso l’obbligo di possesso del *green pass* a coloro che lavorano presso i luoghi di lavoro della P.A..

⁵ Riduzione della durata di validità del *green pass*, estensione dell’impiego del *green pass* e del cd. *super green pass*.

già vigente per i soli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, amplia la platea dei destinatari dello specifico obbligo. Il citato testo normativo, che dovrà percorrere l’iter di conversione in legge, ha modificato i decreti - legge 1° aprile 2021, n. 44 e 22 aprile 2021, n. 52 intervenendo su:

- a. modalità di adempimento all’obbligo vaccinale, includendo il richiamo (booster) nel ciclo obbligatorio;
- b. obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
- c. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie di lavoratori;
- d. termini di scadenza di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

Il presente documento intende, pertanto, fornire un aggiornamento alle indicazioni operative per il contrasto al fenomeno pandemico con l’attuazione delle citate disposizioni di legge.

2. AMBITO SOGGETTIVO

Le disposizioni in argomento, nell’estendere l’obbligo vaccinale anche al personale del Comparto Difesa ovvero al solo personale militare, ampliano lo stesso obbligo -già previsto per il personale militare esercente professioni sanitarie e di interesse sanitario- prevedendo il requisito del solo profilo soggettivo, eliminando il precedente limite oggettivo definito dall’elenco dei luoghi ove vengono svolte le attività professionali.

Rientrano in tale fattispecie il personale militare, anche in servizio all’estero:

- a. in servizio permanente effettivo (art. 875 del COM);
- b. in servizio permanente a disposizione (art. 875 COM);
- c. in servizio temporaneo (di cui all’art 874) nella sola posizione di servizio attivo alle armi (art. 876 COM);
- d. temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio (ivi ricompresi i richiami dall’ausiliaria, dalla riserva e dall’ARQ), nel limite dell’impiego nell’Amministrazione di appartenenza.

Sono, in sintesi, esclusi i militari:

- a. che si trovano nella posizione di aspettativa⁶ e quelli sospesi dall’impiego;
- b. collocati in licenza di maternità/paternità (c.d. astensione obbligatoria di cui al D.Lgvo n. 151/2001);
- c. che non possono ricevere il vaccino per ragioni mediche, a condizione che l’esonero sia attestata da apposita certificazione medica, redatta sul modello e secondo le prescrizioni contenute nelle circolari emanate dal Ministero della Salute⁷.

Le stesse disposizioni, comunque, non fanno venir meno quanto precedentemente disciplinato con la direttiva in riferimento di cui al punto 6.a. nelle more dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale della Difesa e dall’inizio della validità del conseguente green pass.

In relazione a ciò, i datori di lavoro continueranno ad assicurare la predisposizione di tutte le misure di contenimento necessarie per evitare che tali situazioni possano comportare rischi per la salute.

⁶ Ai sensi degli artt 875 e 884 D.Lgs. 66/2010 (COM), fatta eccezione per le aspettative per infermità temporanee di cui al medesimo art. 884 co.2 lett. b), richieste dall’interessato successivamente all’entrata in vigore del D.L.127/2021.

⁷ Circolari nr.: 0035309-04/08/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0035444-05/08/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0043366-25/09/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0053922-25/11/2021-DGPRES-DGPRES-P.

3. CERTIFICATI VACCINALI E DATI PERSONALI

I soggetti preposti alla verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale possono acquisire tutte le informazioni necessarie secondo le modalità definite dalle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 giugno 2021 richiamate nella normativa in riferimento, nelle more di una sua modifica come disposto dall’art. 6 comma 2 del decreto legge nr. 172/2021.

4. DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19.

La norma in parola ha altresì modificato la durata della validità delle certificazioni verdi Covid-19, riducendone la validità a 9 mesi dai precedenti 12. Il computo del periodo decorre da:

- a. termine del ciclo vaccinale primario (1^a e 2^a dose);
- b. somministrazione della dose di richiamo;
- c. guarigione da infezione da SARS-CoV-2 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Per i guariti dall’infezione da SARS-CoV-2 che non ricadano nei casi di cui al precedente 5.c., le certificazioni verdi sono valide sei mesi dall’avvenuta attestazione di guarigione accertata con le modalità di cui all’art. 43 del Regolamento UE 14 giugno 2021, n. 953.

5. ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE AL PERSONALE MILITARE

A decorrere dal 15 dicembre 2021, entra in vigore l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico. Tale obbligo è comprensivo anche della successiva dose di richiamo⁸, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini della circolare del Ministero della Salute all’avvenuto completamento del ciclo vaccinale primario (1^a e 2^a dose).

La vaccinazione diviene così, anche per il personale del comparto -esattamente individuato al precedente paragrafo 2- un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa⁹.

Il Legislatore ha introdotto una deroga che esonera dall’obbligo quei soggetti ai quali in ragione delle proprie condizioni¹⁰, dovrà essere garantita, da parte del datore di lavoro, la possibilità di essere adibiti a mansioni anche diverse così da “evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” senza che vi siano riflessi sul trattamento economico.

Il controllo sul rispetto dell’obbligo incombe sui “responsabili delle strutture” in cui presta servizio il personale in parola.

6. MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE

Il primo passo è costituito dall’esatta individuazione da parte dei datori di lavoro delle figure su cui incombe la responsabilità nell’attuazione delle verifiche, indicate dalla norma con il

⁸ Art. 3 ter del D.L. n. 44/2021, modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 172/2021.

⁹ Tale obbligo, profilando diverse categorie di soggetti, oltre a quelli del Comparto Difesa – personale militare, deve intendersi esteso anche ai dirigenti scolastici militari rientranti nel sistema nazionale di istruzione come le Scuole militari (Nunziatella, Morosini, Douhet e Teuliè).

¹⁰ Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.

termine generico di “*responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale*”. Questi, che all’esito di specifico indottrinamento e in forza delle deleghe di funzioni loro conferite ai sensi dell’articolo 16 co. 3-*bis* del decreto-legislativo 9 aprile 2008, n. 81¹¹, svolgeranno anche tale ulteriore verifica, possono essere individuati nel personale:

- a. corrispondente con i vertici delle unità organizzative ove il militare presta servizio per la sola verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale;
- b. già indicato per l’attuazione dei controlli sul possesso dei *green pass*.

I datori di lavoro dovranno, pertanto definire le modalità operative, prevedendo, in particolare, che, a partire dal 15 dicembre 2021, ciascun responsabile o delegato, individuato con atto formale (Allegato “A”):

- a. preveda controlli da svolgere nei confronti di tutto il personale militare dipendente (vds., nel dettaglio, il para. 2);
- b. rilevi immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale, acquisendo le informazioni necessarie attraverso l’interrogazione della banca dati dell’INPS, non appena resa disponibile la relativa funzionalità, nei limiti soggettivi e secondo le modalità che saranno oggetto di specifica direttiva tecnica. In subordine, tale attività potrà essere svolta attraverso la:
 - (1)scansione della certificazione verde Covid-19 con l’applicativo aggiornato “**verifica C-19**”, avvalendosi dei soggetti già delegati per il controllo del *green pass* agli accessi nei luoghi di lavoro, disciplinati con la circolare in rife. 6.a.¹²;
 - (2)verifica diretta nei confronti del militare dipendente¹³;
- c. nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, inviti con atto formale (Allegato “B”) e senza indugio l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, in via alternativa:
 - (1)la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
 - (2)l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa qualora rientrino nelle categorie dei soggetti esonerati dalla profilassi;
 - (3)l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;
 - (4)la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito. L’interessato sarà conseguentemente informato dell’obbligo di trasmissione immediata - e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione - della certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale (Allegato “C”);
- d. decorso inutilmente il suddetto termine di cinque giorni, ovvero quello di tre giorni, qualora venga accertato il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale ne dia immediata comunicazione scritta all’interessato ed all’Ente amministrativo da cui questi dipende (Allegato “D”).

¹¹ In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

¹² Circolare del Ministero della Salute nr. 0032884-21/07/2021-DGPRE-DGPRE-P prevede che i “soggetti guariti” possono effettuare una unica dose di vaccino purchè la stessa venga effettuata entro i 6 mesi dalla guarigione e non oltre i 12 mesi.

¹³ Il personale a qualsiasi titolo assente dal servizio potrà essere sottoposto a verifica, mediante interlocuzione diretta con le competenti unità organizzative sanitarie di riferimento, avvalendosi anche dei su menzionati soggetti verificatori, al fine di ottenere esclusivamente i nominativi dei militari (che non hanno provveduto al facoltativo deposito della prevista documentazione in plico chiuso, all’esito di effettuazione del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo), ai quali indirizzare l’invito, di cui alla successiva lettera c..

Lo svolgimento dell’attività lavorativa, successivamente all’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, comporta:

- a. la contestazione all’interessato della sanzione amministrativa, mediante compilazione del verbale in Allegato “E”, da trasmettere, a cura del datore di lavoro, alla Prefettura competente per territorio;
- b. l’avvio del procedimento disciplinare per inosservanza dei doveri relativi alla correttezza e alla collaborazione con l’amministrazione di appartenenza, di cui all’art. 712 d.P.R. 90/2010.

7. ASPETTI DI STATO GIURIDICO, AMMINISTRATIVI, DISCIPLINARI E PENALI

Nei riguardi dell’interessato, l’atto di accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale determina:

- a. l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ovvero di natura penale per tale solo fatto, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
- b. la perdita del diritto alla retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominato né può essere destinatario di sussidi in sostituzione degli emolumenti non corrisposti;
- c. il periodo di sospensione, incluse anche le eventuali giornate festive o non lavorative, non concorre alla maturazione di ferie e comporta la corrispondente perdita di anzianità di servizio;
- d. la formalizzazione del periodo di sospensione con un provvedimento, all’atto del rientro in servizio del militare, conforme al modello allegato alla circolare che sarà diramata dalla Direzione Generale del Personale Militare, da notificare tempestivamente all’interessato;

Il personale che accede nel luogo di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale è soggetto a:

- a. sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 1.500, il cui relativo titolo per il pagamento gli verrà notificato dalla Prefettura competente per territorio;
- b. valutazione disciplinare.

La sospensione:

- a. è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo;
- b. cesserà comunque di essere efficace decorsi sei mesi dalla data del 15 dicembre 2021.

Il provvedimento di sospensione dovrà, senza ritardo, essere trasmesso ai rispettivi enti amministrativi ed alla Direzione Generale del Personale Militare che provvederà ad emanare le discendenti disposizioni di dettaglio.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni:

- a. i datori di lavoro, di concerto con i medici competenti, adotteranno ogni possibile cautela per la salvaguardia della salute del personale esentato dalla vaccinazione, tutelandolo dal rischio di contagio, con riferimento, sia ai luoghi ove svolgono la propria prestazione lavorativa, sia alle aree comuni (mense, spacci, etc.);
- b. il personale:
 - (1) esentato dalla vaccinazione;
 - (2) civile della Difesa e militare straniero,

continuerà ad essere sottoposto alle disposizioni diramate con la direttiva di questo Stato Maggiore citata in rife. 6.a.

8. OBBLIGHI VACCINALI PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO

Agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario¹⁴ del comparto Difesa, oltre alle disposizioni sin qui dettagliate, si applicano quelle specificatamente previste per quella categoria professionale dal vigente art. 4 del decreto-legge nr. 52/2021.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Qualora le interpretazioni delle disposizioni contenute nelle presenti linee guida appaiono in contrasto con la normativa di riferimento, prevale quest’ultima.

Permangono valide, come già detto al precedente para. 2, tutte le raccomandazioni e le prescrizioni già formulate con la precedente direttiva trasmessa in data 26 novembre 2021 (rife. 6.a.), ivi comprese quelle finali relative a:

- a. obblighi di isolamento e di comunicazione in caso di contagio/quarantena da Covid-19;
- b. rispetto di tutte le istruzioni fornite per la riduzione del rischio di contagio;
- c. osservanza degli “obblighi dei lavoratori” come delineato dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08;
- d. necessità di fornire ogni informazione utile al personale quale imprescindibile presupposto per l’esatta esecuzione delle disposizioni introdotte con la normativa in parola.

La modulistica allegata, infine, costituisce utile format da utilizzare per le esigenze in questione, che dovrà essere contestualizzata alle situazioni contingenti.

¹⁴ Come disciplinati dall’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.



INTESTAZIONE DEL REPARTO

Il sottoscritto _____, nato a _____
(grado, nome, cognome)
il _____, in qualità di _____
(incarico)
e Datore di Lavoro del _____,
(denominazione Comando)

VISTO L'art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

VISTO: l'art. 4-ter del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall'art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172;

VISTO: Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 e s.m.i.;

VISTO: Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 con cui vengono diramate le Linee guida del Ministero della Funzione Pubblica per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

DELEGA

_____, nato a _____,
(grado, nome, cognome)
il _____, in qualità di _____,
(incarico)

alla verifica dell'adempimento del obbligo vaccinale da parte del personale¹ dipendente secondo le seguenti direttive:

1. la verifica dovrà essere effettuata tramite l'interrogazione della banca dati INPS, non appena resa disponibile la relativa funzionalità, nei limiti soggettivi e secondo le modalità che saranno oggetto di specifica direttiva tecnica; in subordine, tale attività potrà essere svolta attraverso:
 - a. la scansione della certificazione verde Covid-19 con l'applicativo aggiornato "**verifica C-19**", potendosi avvalere dei soggetti già delegati per il controllo del green pass agli accessi nei luoghi di lavoro;
 - b. la verifica diretta nei confronti del militare dipendente;
2. nei casi di esito negativo della verifica, il delegato dovrà, con atto formale e senza indugio, invitare l'interessato a produrre entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:
 - a. la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
 - b. l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa qualora rientrino nelle categorie dei soggetti esonerati dalla profilassi;
 - c. l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;

¹ individuato ai sensi dell'art. 4-ter co. 1 let., b) del D.L. 44/2021, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021.

- d. la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; l'interessato sarà conseguentemente informato dell'obbligo di trasmissione immediata - e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione - della certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale;
3. decorsi inutilmente i suddetti termini, qualora venga accertato il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale il delegato dovrà darne comunicazione scritta all'interessato, al datore di Lavoro e all'Ente Amministrativo da cui questi dipende;
4. nel caso in cui si rilevi che l'interessato svolga l'attività lavorativa successivamente all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, il delegato dovrà:
 - a. contestare la sanzione amministrativa, mediante compilazione di apposito verbale da trasmettere successivamente al Datore di lavoro;
 - b. segnalare al Comandante di Corpo l'infrazione per il conseguente avvio del procedimento disciplinare.

AUTORIZZA

il delegato al trattamento dei dati personali strettamente connessi con lo svolgimento delle attività di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale del personale indicato. Si dà atto, altresì, di aver istruito il predetto circa:

- il contenuto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (in Allegato);
- le misure tecniche e organizzative previste nel "Registro delle Attività di trattamento";
- i compiti di seguito elencati:
 - raccogliere i dati personali per le finalità di cui all'art. 9-*quinquies* del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127;
 - trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, per il perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e nel rispetto delle prescrizioni normative di settore;
 - trattare i dati personali in modo adeguato, pertinente e limitatamente a quanto necessario, rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti;
 - verificare l'esattezza dei dati e, se necessario, aggiornarli, provvedendo alla loro cancellazione ovvero alla tempestiva rettifica di quelli inesatti, rispetto alle finalità per cui sono trattati;
 - rendere non intelligibili i dati personali che non siano pertinenti e quelli particolari, di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, che non siano indispensabili per le finalità del trattamento;
 - osservare e far osservare il divieto di trattare o, comunque, far circolare all'interno e all'esterno dell'ambito di competenza i dati personali trattati, con particolare attenzione ai dati sanitari;
 - segnalare tempestivamente al responsabile dell'unità organizzativa da cui dipende ogni violazione di dati personali di cui si venga a conoscenza.

Luogo e data _____

Firma del datore di lavoro

Firma del delegato/autorizzato

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 4 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30)
- 2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; (C67)
- 4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; (C24, C30, C71-C72)
- 5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; (C26, C28-C29)
- 6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; (C15)
- 7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; (C74)
- 8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento; (C31)
- 10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

- 11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; (C32, C33)
- 12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; (C85)
- 13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; (C34)
- 14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; (C51)
- 15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; (C35)
- 16) «stabilimento principale»: (C36, C37) a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale; b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;
- 17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento; (C80)
- 18) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
- 19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate; (C37, C48)
- 20) «norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune; (C37, C110)
- 21) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;
- 22) «autorità di controllo interessata»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: (C124) a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;

- 23) «trattamento transfrontaliero»: a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;
- 24) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;
- 25) «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);
- 26) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

Articolo 5 - Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali sono: (C39)

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»). (C74)



INTESTAZIONE DEL REPARTO

Allegati://
Annessi://

Località,

OGGETTO: Obbligo vaccinale per il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico. Richiesta di documentazione.

A GRADO NOME E COGNOME

LOCALITA'

^^ ^^ ^^

1. Ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del D.L. 44/2021 introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, **si invita la S.V. a produrre – entro cinque giorni dalla ricezione della presente** – in via alternativa:
 - a. documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2;
 - b. richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione del presente invito;
 - c. l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa qualora rientrino nelle categorie dei soggetti cui è consentito;
 - d. certificato di esenzione dalla vaccinazione.
2. Si informa, altresì, la S.V. che l'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale determina:
 - a. l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ovvero di natura penale per tale solo fatto, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
 - b. la perdita del diritto alla retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominato la possibilità di essere destinatario di sussidi in sostituzione degli emolumenti non corrisposti;
 - c. il periodo di sospensione, incluse anche le eventuali giornate festive o non lavorative, non concorre alla maturazione di ferie e comporta la corrispondente perdita di anzianità di servizio;
 - d. la formalizzazione del periodo di sospensione con un provvedimento, all'atto del rientro in servizio.

INCARICO
(GRADO NOME COGNOME)¹

Qualora notificato a mano:

Luogo, data _____

Firma per presa visione

¹ Datore di lavoro/soggetto delegato dal datore di lavoro con l'atto in Allegato A.



(Intestazione)

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE di violazione amministrativa ai sensi dell'art.4 D.L. 19/2020 (convertito L. 35/2020), art.2 D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020)**NR.**

In data ___/___/___, alle ore _____ in _____, presso _____ ubicata/o in _____ il/i sottoscritto/i: _____ incaricato/i dei controlli come da _____ e appartenente/i al Reparto in intestazione, da/danno atto di aver accertato che:-----

TRASGRESSORE

Grado _____ cognome _____ nome _____ nata/o a _____ prov. (___) il ___/___/___ residente in _____ indirizzo _____ civico _____ CAP _____ identificata/o a mezzo di _____ n. _____ rilasciato/a da _____ il ___/___/___ pec _____ in servizio presso _____

Nel corso delle attività di verifica delle MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, di cui al D.L. n. 19/2020 (convertito L. 35/2020), nonché dell'art.2 D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020), con specifico riguardo **all'estensione dell'obbligo vaccinale Covid-19 al personale del comparto della Difesa, Sicurezza ecc.** [art. 4-ter, co.1 lett. (B) del D.L. 44/2021 (conv. L. 76/2021), introdotto dall'art. 2, del D.L. 172/2021], il/i verbalizzante/i, procedeva/no al controllo del soggetto sopra identificato, constatando quanto segue:

il ___/___/___, alle ore _____ svolgeva la propria attività lavorativa presso _____ in violazione dell'obbligo vaccinale, avendo ommesso entro i termini consentiti di produrre, a seguito di invito formulato in data _____ con lettera prot. n. _____, la documentazione indicata nell'art 4-ter co.3 del D.L. 172/2021.

VIOLAZIONE ACCERTATA

Tale comportamento costituisce violazione dell'art. 4-ter co.1 del D.L. n. 44/2021, **sanzionato** ai sensi del medesimo articolo, **co.5 e 6 in via amministrativa con il pagamento di una somma da € 600,00 a € 1.500,00.**
La sanzione è raddoppiata per reiterata violazione della medesima disposizione. -----

DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE

PAGAMENTO DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Il verbale viene trasmesso al Prefetto di _____, competente a irrogare la sanzione ai sensi **dell'art. 2, del comma 6, del D.L. 172/2021.**-----

RICORSO AMMINISTRATIVO

Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta contestazione della violazione, l'interessato potrà far pervenire scritti difensivi e documenti al Prefetto di _____ e potrà chiedere di essere sentito (Art.18 l. 689/1981).

Il Contravventore*(firma per avvenuta notifica e ricevuta di copia)***I Verbalizzanti**

